



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 57 del 12/04/2001

DELIBERAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE AGRICOLTURA 27 marzo 2001, n. 185

Applicazione Reg. CE n° 2200/96 del 28/10/96 del Consiglio e Reg. CE n° 412/97 della Commissione-Organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti ortofrutticoli. Riconoscimento della Organizzazione di Produttori "ASSO.P.O.A. Associazione Produttori Ortofrutticoli ed Agrumari".

Omissis

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AGRICOLTURA

VISTA la normativa comunitaria e nazionale che disciplina le Organizzazioni dei produttori ortofrutticoli e la Deliberazione di Giunta regionale n. 3261 del 28.7.1998 che detta le direttive per la separazione dell'attività politica da quella di gestione amministrativa;

VISTE le note del Presidente della G.R. Prot. n° 01/007689/1-5 del 31/07/1998 e prot. n° 02/010628/16 del 07/08/1998;

VISTA la proposta del Dirigente dell'Ufficio Associazionismo e Cooperazione e la relativa sottoscrizione

Omissis

DELIBERA

1) Di riconoscere, ai sensi dell'art. 11, del Reg. CE n° 2200/96, la Organizzazione di Produttori denominata "ASSO.P.O.A. Associazione produttori ortofrutticoli ed agrumari" con sede legale in Foggia Viale Candelaro, 8 - per la categoria: i) ortofrutticoli (art. 11 p. 1 lettera a).

2) Di iscrivere la predetta Organizzazione di Produttori al n° 7 dell'elenco regionale delle Organizzazioni di Produttori riconosciute in base all'art. 11 del Reg. CE n° 2200/96, in conformità a quanto previsto nel citato provvedimento della G.R. n° 7115 del 27/9/1997.

3) Di incaricare l'Ufficio Associazionismo e cooperazione di inviare copia del presente atto all'Ufficio del Bollettino per la sua pubblicazione sul B.U.R.P. ai sensi della lettera G dell'art. 6 della L.Rn°13 del 12.4.93 e di trasmettere copia alla Organizzazione di Produttori interessata, al Ministero per le Politiche Agricole-e Forestali ed alla Agenzia per le erogazioni in Agricoltura (AGEA);

4) Alla Organizzazione dei Produttori "ASSO.P.O.A. Associazione produttori ortofrutticoli ed agrumari" è fatto obbligo oltre al rispetto delle norme statutarie, comunitarie e nazionali in materia, anche a tenere presso la propria sede tutti i libri sociali previsti dalle vigenti leggi relativi agli Organi statutari, e per le attività di commercializzazione i registri di carico e scarico, ad inviare alla Regione - Uffici centrali e periferici dell'Assessorato all'Agricoltura - entro 30 giorni dalla approvazione: copia del bilancio ufficiale con le relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale nonché i prospetti delle produzioni commercializzate ed ogni altra documentazione inerente le attività istituzionali eventualmente richiesta.

5) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa e che dallo stesso non

scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia.

6) Di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della legge 127/97 e che, pertanto è un atto esecutivo.

Il presente atto è composto di n° 4 pagine ed è redatto in duplice originale dei quali uno sarà inviato al Settore Segreteria della Giunta Regionale e l'altro sarà custodito agli atti del settore Agricoltura. Copia del presente atto sarà inviata all'Assessore all'Agricoltura mentre non viene trasmesso all'Assessorato al Bilancio - Settore Ragioneria poiché non vi è alcun impegno di spesa a carico del Bilancio Regionale.

Il presente atto verrà pubblicato nell'albo istituito presso il Settore Agricoltura

Bari, lì 27 marzo 2001

Il Dirigente del Settore
Dott. Matteo Antonicelli
